

1	Circolare del 27 ottobre 1999 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza per sé e all'attenzione degli Uffici dello stato civile	99-10-01
---	--	-----------------

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

In data odierna, il Consiglio federale ha adottato l'OESC.

1. Contenuto

Facendo seguito al mandato del legislatore di uniformare gli emolumenti (art. 48 cpv. 4 nCC), il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza allegata. I tassi applicabili figurano nei quattro allegati che s'indirizzano alle varie autorità dello stato civile, ossia agli uffici dello stato civile, alle autorità cantonali di vigilanza dello stato civile, alle rappresentanze svizzere all'estero e all'Ufficio federale dello stato civile. Si rinvia inoltre ai commenti dell'ordinanza e degli allegati parimenti acclusi.

2. Entrata in vigore

L'OESC entra in vigore il 1° gennaio 2000, contemporaneamente alla revisione del CC, dell'OSC e dell'OSCM.

3. Diritto transitorio

Si rinvia al punto 5 della nostra circolare del 1° settembre 1999.

4. Rapporto fra l'OESC e il diritto cantonale

4.1. Sorte delle tariffe cantonali in vigore

L'entrata in vigore il 1° gennaio 2000 dell'OESC renderà caduche le disposizioni cantonali sugli emolumenti.

4.2. Campo d'applicazione dell'OESC

L'OESC disciplina solamente la remunerazione delle prestazioni dello stato civile (vedi i commenti relativi all'art. 1 cpv. 1). Di conseguenza, gli emolumenti riscossi negli altri settori, anche vicini allo stato civile (atto d'origine, esame di richieste di cambiamento di nome, di adozione, ecc.) rimangono assoggettati al diritto cantonale. L'OESC non disciplina neppure la questione della ripartizione dei costi dello stato civile in seno ai Cantoni. Quest'ultima riguarda l'organizzazione dello stato civile che è di competenza dei Cantoni (vedi commenti relativi all'art. 3 cpv. 1 OESC).

99-10-01	<p align="center">Circolare del 27 ottobre 1999 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza per sé e all'attenzione degli Uffici dello stato civile</p>	2
----------	---	---

4.3. Preparazione e celebrazione del matrimonio

Giusta l'articolo 3 capoverso 2 OESC, i Cantoni possono prevedere di esentare del tutto o in parte dagli emolumenti concernenti la preparazione e la celebrazione del matrimonio i fidanzati se almeno uno di loro è domiciliato nel circondario dello stato civile interessato. Si fa riferimento alle prestazioni dell'ufficio dello stato civile che figurano al titolo IV dell'allegato 1. L'esenzione può comprendere l'insieme delle prestazioni summenzionate o riguardare solamente determinate operazioni [un Cantone può, per esempio, rinunciare a riscuotere un emolumento per la celebrazione (pto. 12.1) pur mantenendo l'emolumento previsto per l'esame della domanda (pto. 11.1)].

Conformemente all'articolo 52 capoverso 2 Titolo finale CC, i Cantoni hanno la possibilità di emanare le disposizioni necessarie a titolo provvisorio nelle ordinanze di esecuzione (p. es. il decreto del Consiglio di Stato o del Dipartimento competente).

5. Istruzione

D'intesa con la Commissione di formazione della vostra Conferenza, le innovazioni saranno commentate approfonditamente ai corsi per istruttori (in tedesco: 3/4.11.1999 a Brunnen SZ ; in francese : 10/11.11.1999 a Jongny VD).

6. Informazioni

- Martin Jäger 031 322 4765 martin.jaeger@bj.admin.ch
- Rolf Reinhard 031 322 5348 rolf.reinhard@bj.admin.ch
- Michel Montini¹ 031 322 5861 michel.montini@bj.admin.ch

Distinti saluti
Ufficio federale dello stato civile

Allegati: OESC e degli allegati (RS 172.042.110)

¹ Capoprogetto, responsabile dell'elaborazione dell'OESC

La presente circolare non contiene direttive e non va pertanto inserita nel Manuale delle circolari.